

REGOLAMENTO della "SOCIETA' ITALIANA PER LE RICERCHE SULLE RADIAZIONI" (S.I.R.R.)

Articolo 1

1. Per l'applicazione di quanto disposto all'art. 8 dello Statuto della S.I.R.R, quattro dei componenti la Commissione Elettorale saranno designati dall'assemblea dei soci, mentre il quinto sarà d'obbligo il Segretario-Tesoriere della Società.

Articolo 2

1. La Commissione Elettorale dovrà comunicare, entro sei mesi dalla sua costituzione, le indicazioni al Presidente della S.I.R.R..
2. Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data dell'assemblea dei soci, il Presidente invierà a tutti i soci le schede elettorali e le indicazioni della Commissione Elettorale. Possono esercitare il diritto di voto in forma attiva e passiva solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative prima dell'apertura ufficiale dell'assemblea.

Articolo 3

1. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione dei risultati della elezione dei membri del Consiglio avranno luogo durante l'assemblea dei soci. Un seggio elettorale, formato da tre soci, possibilmente facenti parte della Commissione Elettorale, verrà insediato per le operazioni di scrutinio. Verranno scrutinate soltanto quelle schede che saranno pervenute al Presidente o al Segretario-Tesoriere prima dell'apertura ufficiale dell'assemblea.
2. Ciascuna scheda elettorale dovrà essere inviata o consegnata in una busta chiusa recante l'identificazione del socio votante
3. Le operazioni di scrutinio comporteranno dapprima la registrazione dei nomi dei votanti e la raccolta delle schede votate e successivamente il loro scrutinio, in modo tale che l'anonimità del voto sia assicurata.

Articolo 4

1. Nell'anno elettorale, dopo le elezioni, entro il 31 dicembre il consigliere più anziano tra quelli formanti il nuovo Consiglio provvede a convocare una seduta straordinaria del Consiglio nella nuova composizione, avente come unico punto all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Segretario-Tesoriere.

Articolo 5

1. Come disposizione transitoria per i primi due anni a datare dalla prima elezione, nella quale verranno eletti cinque consiglieri, il plenum del Consiglio verrà assicurato da quattro dei soci componenti il Comitato Promotore designati dallo stesso Comitato, senza pregiudizio alcuno per eventuali successive elezioni di tali soci a membri del Consiglio.

Articolo 6

1. Ogni quattro anni a cominciare dalla prima elezione e precisamente in corrispondenza della elezione di cinque dei nove membri del Consiglio, verranno eletti i Consiglieri rappresentanti le discipline previste all'art. 8 primo comma dello statuto.

Articolo 7

1. Per quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento la scheda elettorale dovrà indicare espressamente la qualifica dei consiglieri da votare per le discipline previste.

Articolo 8

1. Per l'applicazione di quanto previsto all'art. 13 dello statuto della S.I.R.R., le votazioni saranno in forma di referendum per l'approvazione delle modifiche dello statuto o per lo scioglimento della Società. La scheda elettorale verrà inviata dal Presidente a tutti i soci 90 giorni prima della data prevista per la votazione e, nel caso di modifica dello statuto dovrà recare il testo dell'articolo o degli articoli così come appaiono nello statuto stesso e il nuovo testo sottoposto a referendum approvativo
2. La votazione potrà aver luogo per corrispondenza e saranno ritenute valide le schede pervenute al Presidente o al Segretario-Tesoriere entro 90 giorni dalla data del loro invio ai soci.
3. Nel caso di votazione esclusivamente per corrispondenza, entro il novantasettesimo giorno dalla data di invio delle schede ai soci il Presidente, alla presenza del Segretario-Tesoriere e di almeno due Consiglieri procederà allo scrutinio dei voti, secondo le stesse norme previste dall'art. 3 commi secondo e terzo del presente regolamento. Verrà redatto un verbale dello scrutinio ed i risultati della votazione verranno comunicati ai soci.